

Risoluzione Agenzia Entrate n. 56/2023

- ✓ Con la risoluzione in esame l'Agenzia Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito al regime del cd. realizzo controllato di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 177 del TUIR.
- ✓ L'Agenzia, a precisazione di quanto affermato con la risoluzione n. 38/E del 2012 e con il successivo principio di diritto n. 10 del 2020, afferma che la differenza (negativa) tra il minor valore della partecipazione ricevuta dal conferente, successivamente all'operazione di conferimento, rispetto al valore fiscale della partecipazione conferita (cd. conferimento minusvalente), comporta comunque l'applicazione del regime di realizzo controllato disposto dai citati commi 2 e 2-bis dell'art. 177 del TUIR, ma non consente al conferente di dedurre la minusvalenza.
- ✓ Viene in questo modo (finalmente) superata l'incertezza che si era in precedenza venuta a creare, tale per cui si era giunti a ritenere che il citato regime fosse applicabile solamente nelle ipotesi di conferimenti plusvalenti. Con i citati documenti di prassi, infatti, l'Agenzia aveva affermato che (i) il regime di realizzo controllato costituisce una deroga al principio generale di determinazione delle plusvalenze previsto dall'art. 9 del TUIR (valore normale), costituendo un'ipotesi specifica di determinazione del reddito del conferente, avente natura agevolativa e applicabile ex se in presenza dei presupposti di legge previsti dalla norma; (ii) non essendo previsto nella norma e nella relativa relazione illustrativa un esplicito riferimento alla determinazione della minusvalenza, la deroga non opera in tal caso.
- ✓ Ora, con la risoluzione in commento, l'Agenzia è del parere che, alla luce della normativa vigente e dei documenti di prassi dalla stessa diffusi, il realizzo controllato sia applicabile solamente in caso di conferimenti di partecipazioni il cui valore normale sia superiore al relativo valore fiscale. Una volta verificata detta condizione, le regole di determinazione del reddito ex art. 9 del TUIR non trovano applicazione (e si applica dunque il realizzo controllato) nei confronti del soggetto conferente anche laddove il costo fiscale della partecipazione conferita sia maggiore dell'incremento di patrimonio netto rilevato dalla società conferitaria (conferimento minusvalente).
- ✓ L'Agenzia, inoltre, con riferimento alle partecipazioni detenute in nuda proprietà ritiene che, stante il tenore letterale della norma (art. 177, comma 2-bis, lett. a, del TUIR) il quale richiama, oltre ai diritti di voto, anche la partecipazione al capitale, il conferimento della nuda proprietà priva di diritto di voto è astrattamente idonea ad integrare i presupposti della norma in esame. Ne consegue che, in caso di conferimento di quote detenute in nuda proprietà unitamente a quelle detenute in piena proprietà, lo stesso può beneficiare del regime di realizzo controllato a patto che il conferimento complessivamente integri le soglie di qualificazione di cui alla citata lettera a).

